

CONSIGLIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

I convocazione in modalità videoconferenza

Seduta pubblica del 20/12/2023

Presiede la CONSIGLIERA METROPOLITANA ACCORSI SARA

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri:

Accorsi Sara	Larghetti Simona
Bassi Emanuele	Mantovani Dario
Bittini Loretta	Panzacchi Barbara
Carapia Simone	Polazzi Mattia
Cima Franco	Ruscigno Daniele
Crescimbeni Paolo	Veronesi Giampiero
Fabbri Maurizio*	

Sono assenti i Consiglieri:

Lepore Matteo (Sindaco metropolitano)

Baccilieri Diego

Bertoni Angela

Celli Davide

Panieri Marco

Santoni Alessandro

Presenti n. 13

Scrutatori: Bassi Emanuele, Carapia Simone, Larghetti Simona.

Partecipa la SEGRETARIA GENERALE RIVA MARIA *

(*) presente presso la sede della Città metropolitana - Via Zamboni, 13 - Bologna, collegato in videoconferenza.

**SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI APPALTI METROPOLITANI E
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
U.O SOCIETA'**

Oggetto: STATO DI ATTUAZIONE DELLA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DETENUTE DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 68 DEL 21/12/2022 E APPROVAZIONE RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31/12/2022, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COSÌ COME MOD. DAL D.LGS. 100/2017 E ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS 201/2022

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Decisione

1. Approva, per le ragioni indicate in motivazione, lo stato di attuazione della Revisione Periodica delle partecipazioni societarie detenute dalla Città metropolitana di Bologna, di cui alla delibera del Consiglio metropolitano n. 68 del 21/12/2022.
2. Approva, per le ragioni indicate in motivazione, la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dalla Città metropolitana di Bologna alla data del 31 dicembre 2022, come risultante dalla relazione eseguita in ottemperanza alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi degli artt. 20 e 26 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, così come mod. dal D.Lgs. 100/2017 di cui all'allegato sub A), quale parte integrante e sostanziale al presente atto, contenente altresì n.1 Appendice inerente il servizio pubblico affidato in house ad Autostazione di Bologna S.r.l., ai sensi dell'art 30, comma 2, ultimo periodo del D.Lgs 201/2022.
3. Dà atto che la Città metropolitana di Bologna detiene al 31/12/2022 la partecipazione in n. 12 società dirette, di cui n. 2 in liquidazione (Atc S.p.A. e Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A.) e n. 2 quotate (Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. e Tper S.p.A.), precisando che, anche se l'adesione alla società ART- ER S.C.P.A. è avvenuta a Dicembre 2022, il perfezionamento della procedura è avvenuto nel 2023 mentre non detiene alcuna partecipazione indiretta ai sensi dell'art 2, comma 1, lett.g).
4. Dà atto che la presente deliberazione comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente in relazione all'attuazione delle operazioni previste attualmente in corso (liquidazione di Atc S.p.A. e Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A.).
5. Incarica i competenti uffici a predisporre e curare tutti i relativi adempimenti eventualmente necessari per l'attuazione di quanto previsto al precedente punto 2.
6. Dispone la comunicazione della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 175/2016, tramite l'applicativo "ConTe" e alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del medesimo decreto, tramite il portale dedicato, nonché la pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione – sezione Amministrazione trasparente.

7. Conferisce al presente atto l'immediata eseguibilità per le ragioni indicate in motivazione

Motivazione

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, che costituisce il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", successivamente modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017, c.d. "decreto correttivo", il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del Testo Unico, agli Enti locali di eseguire, entro il 30 settembre 2017, un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché, a partire dal 2018, una razionalizzazione periodica disciplinata dall'art. 20, con cadenza annuale. Infatti, l'art. 26, comma 11, del Testo Unico dispone che alla razionalizzazione periodica, di cui all'art. 20, si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 e, conseguentemente, per quella da effettuare al 31/12/2023, si dovrà fare riferimento alla situazione al 31/12/2022.

Si richiama l'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 relativo all'obbligo per le pubbliche amministrazioni di effettuare annualmente, entro il 31/12, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione entro il 31 dicembre di ogni anno.

Tale adempimento deve essere effettuato anche dalle Amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione. L'obbligo di ripetere l'esercizio su base annuale consentirà quindi di tenere conto dell'evoluzione dei fattori rilevanti per la scelta e conformarla alle diverse esigenze nel frattempo eventualmente intervenute. Si dà atto che la mancata adozione degli atti di razionalizzazione periodica, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di Euro 5.000,00 ad un massimo di Euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti. Si applica l'art. 24, commi 5, 5-bis, 5-ter, 6, 7, 8 e 9. In particolare, si rileva che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo il socio pubblico non potrà esercitare i diritti di socio nei confronti della società. In caso di adozione di Piani di Razionalizzazione, i medesimi devono essere corredati da una relazione tecnica con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione e sono adottati, ove in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del decreto;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di Euro (coordinamento art. 20, comma 2 e art. 26, comma 12 quinquies);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Si dà altresì atto che si possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del Testo Unico, comunque nei limiti di cui al comma 1, del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle

- reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ora D. Lgs 36/2023;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ora D.Lgs. 36/2023, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016 ora D.Lgs. 36/2023.

E' fatta salva la possibilità di costituire società od enti in attuazione dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, con particolare riferimento ai Gruppi di azione Locale (GAL). Sono altresì ammesse, tra l'altro, ai sensi dell'art 4, comma 7, le partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici.

Inoltre, occorre tenere conto che le disposizioni sopra richiamate devono essere applicate avendo riguardo dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

L'ambito della ricognizione richiesta, a norma del predetto art. 20, è esteso alle partecipazioni "detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche", ove, ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico, si deve intendere per "partecipazione" la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi (art. 2, lett. f) e per "partecipazione indiretta" la partecipazione in una società detenuta da un'Amministrazione Pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima Amministrazione Pubblica (art. 2, lett. g).

In adempimento alle previsioni degli articoli 20 e 26 del Testo Unico sulle società partecipate, la Città metropolitana di Bologna redige il documento di analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette e nessuna indiretta, alla data del 31 dicembre 2022, di cui all'allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Si precisa che si è scelto di rendere conto, analogamente ai precedenti provvedimenti di razionalizzazione, anche di eventuali variazioni intervenute successivamente a tale data, al fine di fornire una informazione più completa e nel contempo maggiormente aderente alla realtà.

Si dà atto che è stata effettuata la disamina delle partecipazioni alla luce delle disposizioni contenute nel decreto in questione e sono state valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Inoltre, si evidenzia che la formulazione normativa contenuta nella legge di bilancio 2019, comma 724, ha introdotto il comma 6 bis all'art. 26 del D.Lgs. 175/2016, che statuisce che le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6, ovvero alle società costituite dai Gruppi di Azione Locale (GAL) e di Gruppi di Azione Locale Leader. In attuazione della predetta disposizione, anche nel presente provvedimento, il GAL dell'Appennino Bolognese Soc. cons. a r.l viene escluso dalla procedura di razionalizzazione periodica disciplinata

dall'art. 20. Si darà comunque atto della legittima detenibilità della partecipazione con la verifica del requisito di cui all'art. 4, comma 1, del citato D.Lgs. 175/2016, ovvero l'oggetto dell'attività di beni e servizi deve essere strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Si rileva che la società, a maggioranza privata, e che presenta nel quinquennio risultati di esercizio positivi, è sottoposta, ai sensi dell'art. 147 quater del TUEL, ai previsti controlli da parte dell'Ente e, pertanto, le sono stati attribuiti gli obiettivi gestionali nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

Si evidenzia altresì che, nella redazione del presente provvedimento, l'Ufficio competente ha tenuto conto degli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, pubblicati dalla Struttura di Monitoraggio del MEF, ex art. 15 del Tusp d'intesa con la Corte dei Conti, sul sito del predetto Ministero.

Pertanto, il format adottato per il provvedimento in oggetto, risulta complessivamente coerente con il dettaglio delle informazioni richieste dai richiamati indirizzi, nonché con la nozione di “fatturato medio triennale” fornita dalla Corte dei Conti – Sez. reg. di controllo per l'Emilia-Romagna con deliberazione del 28 marzo 2017 n. 54 in ordine all'art 20, comma 2, lett. d) del Tusp e con il rispetto dei limiti previsti sempre dall' art. 20 comma 2, lett. d) coordinato con l'art. 26, comma 12 quinquies del Tusp medesimo.

Poiché l'art. 20 in materia di razionalizzazione periodica prevede l'adozione di una relazione sui risultati ottenuti a seguito delle azioni di razionalizzazione adottate dall'Ente, si rileva che, anche quest'anno, in occasione della predisposizione del presente provvedimento, si renderà formalmente conto dell'esito dei risultati raggiunti, assolvendo contemporaneamente anche a tale previsto adempimento.

A tal proposito, si richiama la delibera del Consiglio Metropolitan n. 68 del 21dicembre 2022 con la quale, in attuazione dell'art. 20 del richiamato decreto, è stata approvata la Revisione Periodica al 31/12/2021, in continuità con le precedenti Revisioni Periodiche di cui alle delibere del Consiglio metropolitan n. 51 del 22/12/2021, n. 37 del 09 dicembre 2020, n. 70 del 17/12/2019 e n. 55 del 12/12/2018 e con la Revisione Straordinaria, pur essa approvata dal Consiglio metropolitan con delibera n. 47 del 27/09/2017.

Pertanto, si dà atto dello stato di attuazione della Revisione Periodica di cui alla citata delibera di Consiglio metropolitan n. 68 del 21/12/2022 in cui si evidenziano i seguenti risultati:

- Atc S.p.A. in liquidazione, si rammenta che la società deriva dalla trasformazione (ex artt. 18, comma 3 del D.Lgs. 19/11/1997 n. 422 e 115 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267) del “Consorzio A.T.C. Azienda Trasporti Consorziali di Bologna” in società per azioni. A seguito dell'operazione di scissioni/fusione di Atc S.p.A. e Fer S.r.l., perfezionata il 1° febbraio 2012, la società, che fino all'inizio del mese di maggio 2014 è stata transitoriamente titolare della gestione della sosta e dei servizi complementari alla mobilità del Comune di Bologna (gestione contrassegni, car sharing, ecc.), è stata posta in scioglimento e conseguente liquidazione per decisione dell'Assemblea straordinaria, in data 30 giugno 2014, a seguito dell'aggiudicazione a Tper S.p.A. della gara per il servizio di gestione della sosta e dell'acquisto, da parte di quest'ultima, del ramo d'azienda di Atc, perfezionata il 4 maggio 2014. La relativa procedura di liquidazione è tuttora in corso. Si confermano le controversie in essere in particolare con l'Agenzia dell'Entrate - Direzione Regionale dell'Emilia-Romagna - riguardanti la deduzione del costo del personale ai fini della determinazione dell'applicazione del c.d. Cuneo Fiscale ai fini Irap (anni 2007-2010, 2011, 2012-2014). Queste si collegano anche ad un ulteriore contenzioso nei confronti di Tper S.p.A, sulla quale, in base a quanto prospettato da ATC, in considerazione delle previsioni dell'operazione di scissioni/fusioni di Atc e Fer sopra citata, graverebbe l'onere economico relativo ai dipendenti del “ramo trasporti”, in caso di

soccombenza di Atc nelle predette cause tributarie. Il Liquidatore ha reso noto che la procedura di liquidazione risulta ad oggi congelata a causa della mancanza di risorse finanziarie, come già evidenziato nel precedente provvedimento. Ad oggi non sono state reperite neppure le risorse finanziarie minime per sostenere le spese correnti che sono state anticipate dal Liquidatore, come negli scorsi anni. Vi sono comunque aggiornamenti in ordine alle controversie. La causa per ottenere l'indennizzo promossa da Atc nei confronti di Tper è stata discussa davanti la Corte di Appello di Bologna, che conferma quella di primo grado, ribadendo l'obbligo di TPER di tenere indenne ATC dalle sopravvenienze passive, che sorgerà soltanto quando interverrà l'accertamento definitivo di tale sopravvenienze, accertamento che avrà definizione solo con la conclusione della causa in merito al cuneo fiscale attualmente in Cassazione, con udienza fissata per il 28 novembre 2023. Si attende ora il deposito della sentenza, auspicando che ciò avvenga entro la fine del 2023. Per queste ragioni il Liquidatore rende noto che ogni valutazione su come potrà procedere la liquidazione nell'esercizio 2024 è condizionata dall'esito della causa in Cassazione.

Per un maggior dettaglio si rinvia alla relativa scheda contenuta nella relazione di cui all'allegato sub A).

- BolognaFiere S.p.A. si conferma il mantenimento della partecipazione in BolognaFiere con azioni di ottimizzazione e rilancio della Fiera, mantenimento che è in continuità con i precedenti Piani approvati dal Consiglio metropolitano e pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente. L'attività svolta è espressamente prevista dall'art. 4, comma 7, del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int. Nel 2022 sono state realizzate operazioni di ottimizzazione della sua organizzazione e rilancio della Fiera attraverso l'approvazione di operazioni straordinarie, che si sono perfezionate alla fine dell'anno 2022. Si rammenta che BolognaFiere, a seguito della nota pandemia, che ha inciso pesantemente sul sistema fieristico, ha presentato ai soci il Piano Industriale 2022-2026 - che punta al consolidamento della propria leadership con un'offerta sempre più diversificata e una ancora maggiore copertura internazionale. Per sostenere l'attuazione del Piano industriale 2022-2026 si rammenta che sono state identificate un panel di misure, tra cui, un aumento di capitale sociale a pagamento ed in natura al fine del rafforzamento patrimoniale della società e l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni, con possibilità per l'emittente e l'obbligazionista di attivare la conversione del prestito esclusivamente qualora la Società risulti quotata. A tal proposito si evidenzia che il predetto Piano Industriale, nell'individuare una serie di misure di rafforzamento del sistema per rilanciare il polo fieristico, ha previsto come obiettivo anche una prossima quotazione in borsa.

A seguito dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 19/05/2022, anche in attuazione della delibera di Consiglio metropolitano n. 24 del 18 maggio 2022, è stata deliberata l'operazione di aumento di capitale sociale, in denaro (a cui ha partecipato la Città metropolitana) e in natura (del Comune di Bologna e della Camera di Commercio di Bologna), nonché il sodalizio con un partner industriale leader di mercato come Informa, Group Limited, con sede a Londra (uno dei principali gruppi internazionali di eventi fieristici, promozione ed organizzazione nel mondo di eventi live e di una vasta gamma di servizi digitali), che ha sottoscritto un'obbligazione convertibile in azioni per un importo di Euro 25.000.000,00, con rimborso a scadenza, salvo conversione in caso di IPO (offerta pubblica iniziale di Titoli azionari) o di fusione con società quotata.

Alla fine del 2022, a seguito del perfezionamento di tali operazioni straordinarie, il capitale sottoscritto e versato ammonta a Euro 157.200.000,00, corrispondente ad una percentuale di partecipazione della Città metropolitana del 9,10%.

Il Consiglio di Amministrazione di BolognaFiere, a seguito delle richiamate operazioni straordinarie, dopo attenta valutazione, ha inteso sottoporre all'Assemblea dei soci del 13 novembre 2023, che ha

approvato (anche in attuazione delibera del Consiglio metropolitano n. 40 dell'8/11/2023) un progetto di ammissione delle azioni della Società BolognaFiere S.p.A alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Segmento PRO (Professionale), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A e ha conferito la delega al Consiglio di Amministrazione per l'aumento di capitale sociale fino ad un massimo di 15 milioni di Euro. Le risorse finanziarie raccolte mediante la suddetta operazione straordinaria di aumento di capitale in denaro potranno essere utilizzate dalla società per sostenere il processo di crescita e per consentire, tramite l'eventuale offerta delle azioni inoplate, l'ingresso di nuovi investitori qualificati che potranno ampliare il flottante della Società, anche ai fini della quotazione su EGM PRO. E' in corso pertanto il perfezionamento dell'aumento di capitale (denaro) deliberato dall'Assemblea dei soci del 13 novembre 2023, per un massimo di 15 milioni in denaro e il conferimento, da parte del Comune di Bologna, in diritto di superficie del cespite denominato "Parco Nord" (aumento di capitale in natura deliberato dal C.d.A ad esaurimento della delega a suo tempo ricevuta), cespite strategico per realizzare l'ulteriore espansione degli spazi gestiti da BolognaFiere. Con specifico riferimento al controllo pubblico congiunto, come è stato già precisato nei precedenti provvedimenti di Revisione Periodica, si conferma che la Città metropolitana non detiene nella società un controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. che presuppone un controllo "solitario" con un'influenza nell'ambito dell'Assemblea ordinaria, né un formale controllo condiviso in base a quanto previsto dall'art. 2, lett. b) del D.Lgs. 175/2016. Inoltre non c'è l'obbligo per gli Enti soci di provvedere alla gestione in modo associato e congiunto: non ci sono norme che dettino quest'obbligo espressamente (come invece sarebbe necessario per configurare una sorta di consorzio forzoso tra Enti equi-ordinati), né alcuno indizio che il legislatore del TUSP abbia inteso la Pubblica Amministrazione come soggetto unitario a cui si aggiunge, che il D.Lgs 175 2016 costituisce norma speciale e quindi di stretta interpretazione, non suscettibile, viceversa, di interpretazioni estensive-analogiche. Inoltre la definizione di un controllo pubblico si scontra con l'attività svolta da BolognaFiere che opera in un mercato globale e non solo europeo, all'interno di uno scenario produttivo sempre più ampio, articolato e competitivo, ovvero in un settore liberalizzato, con una forte vocazione commerciale, anche con profili di internazionalità; un eventuale controllo porrebbe in tal modo la società all'interno di vincoli non adeguati alla propria *mission*, intesa sia in senso societario sia in senso di ripercussione positiva sulla comunità. In ogni caso si dà atto che non esiste un'uniformità di vedute sul tema "controllo congiunto" da parte della stessa Corte dei Conti (che denota orientamenti ad assetti variabili), del MEF e dell'ANAC. Tuttavia, dall'esame della giurisprudenza amministrativa prevalente (CdS, sez. V, n. 578/2019, TAR Marche n. 82 dell'11/11/2019, TAR Emilia-Romagna, n. 858 del 28/12/2020, n. 252 del 9 marzo 2022 e n.78 del 14/2/2023) e dalle sentenze della Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale (nn. 16 e 25 del 2019) nonché dalla stessa dottrina sembra desumersi che l'orientamento dominante sia nel senso dell'esclusione del controllo congiunto laddove non esista un accordo formalizzato tra gli Enti pubblici soci per vincolare le decisioni finanziarie e gestionali strategiche, privilegiando un'interpretazione della norma aderente al tenore letterale della stessa. Le opinioni contrastanti richiedono comunque con urgenza la necessità di un chiarimento normativo su tale definizione in considerazione dei riflessi che l'inquadramento o meno della singola fattispecie come società a controllo pubblico è suscettibile di determinare. Conclusivamente, anche nelle more di un auspicato intervento legislativo in merito, tenuto conto del percorso di quotazione in borsa che ha avviato recentemente BolognaFiere, la posizione del socio Città metropolitana di Bologna è nel senso di confermare i risultati dell'analisi compiuta finora nei Piani di razionalizzazione adottati relativamente alla classificazione di BolognaFiere tra le società non a controllo pubblico ma a partecipazione pubblica; tale esito conduce in particolare a escludere dal Piano le numerose società indirettamente

partecipate da BolognaFiere. Per un maggior dettaglio si rinvia alla relativa scheda contenuta nella relazione di cui all'allegato sub A);

- Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. in liquidazione, si rammenta che la società è stata posta in liquidazione dal 25 settembre 2018, in attuazione dei Piani di Revisione straordinaria della Città metropolitana, del Comune di Bologna e della Camera di Commercio di Bologna, nominando conseguentemente un liquidatore, con la relativa attribuzione di poteri. A seguito del perfezionamento della cessione del ramo d'azienda relativo alla gestione della centrale elettrotermofrigorifera del quartiere fieristico a BolognaFiere S.p.A., in quanto attività estranea a quella strumentale svolta dalla società, e della cessione ad Ervet S.p.A del ramo di azienda relativo ai servizi tecnici, con il trasferimento dei relativi dipendenti, avvenuto in data 24/09/2018, in attuazione della legge regionale n. 1 del 16 marzo 2018, la società non è più operativa. La procedura di liquidazione è attualmente in corso. Nel frattempo, si dà atto della cessione degli impianti fotovoltaici al socio Università di Bologna che è stata perfezionata in data 27 dicembre 2022.

Il patrimonio di Finanziaria Bologna Metropolitana in liquidazione risulta inoltre costituito anche da tre immobili ad uso autorimessa e da un terreno di importanti dimensioni che non si presentano di facile e pronta liquidazione per la loro natura, a cui si aggiungono progetti e realizzazioni plastiche relativi al compimento di grandi opere (quali il Fiera District), che hanno contraddistinto l'ultra quarantennale attività della società. Con riguardo alla cessione dei terreni e dei garage, si dà atto che, dopo tre tentativi di cessione non andati a buon fine, il liquidatore ha valutato ipotesi di vendita diretta del terreno e delle due autorimesse, analizzando gli aspetti procedurali. Nel frattempo sono avvenuti alcuni contatti con vari soggetti interessati all'area del terreno di Bertalia Lazzaretto, fra cui in particolare uno di essi ha formulato una manifestazione di interesse non vincolante ma dopo varie interlocuzioni non hanno fatto seguito offerte concrete; sempre con riguardo alla cessione del terreno, nel mese di marzo 2023, Invest in Bologna della Città Metropolitana, servizio dedicato all'attrazione e promozione degli investimenti, ha contattato il liquidatore per informazioni per conto di un potenziale investitore internazionale interessato. Ad oggi non vi sono ulteriori aggiornamenti in merito. Proseguono le attività propedeutiche per la dismissione dei locali ad uso autorimessa, che potranno perfezionarsi solo al momento della definitiva liberazione degli archivi in essi contenuti, evidenziando che il liquidatore ha comunicato che la cessione di tali locali sarà attuabile a definitiva liberazione degli archivi in essa contenuti al ricevimento delle informazioni da parte della Soprintendenza archivistico-bibliografica, per verificare se l'archivio della società costituisca un patrimonio storico-culturale e le soluzioni più opportune per trattarlo in questa delicata fase di dismissione societaria, nel rispetto del codice dei beni culturali e delle necessità tecnico-organizzative degli Enti Pubblici Soci.

Con riferimento ai plastici ed ai materiali ad essa afferenti (progetti, documentazione fotografica ed altro) di proprietà di Finanziaria Bologna Metropolitana, stante la volontà manifestata dai Soci di non cedere tali beni sul libero mercato, sono stati sottoscritti i contratti di comodato d'uso con Comune di Bologna, Università di Bologna e Regione Emilia Romagna, i quali hanno manifestato interesse all'acquisizione, dando atto che la Città metropolitana e la Camera di Commercio di Bologna invece non detengono beni in custodia. Il liquidatore ha informato che è altresì proseguita l'attività di recupero crediti in essere verso i soci e che l'unica posizione non ancora definita è risalente ad attività svolte nel 2010-2012 nei confronti del socio Comune di Bologna, in relazione alla quale il liquidatore ha incaricato un professionista per la perizia documentale, che supporta il credito appostato nei bilanci di FBM e per le conseguenti azioni. Il liquidatore informa che le operazioni hanno subito un inevitabile rallentamento a causa prima della pandemia e successivamente dal conflitto russo-ucraino, che ha necessariamente portato al prolungamento del periodo di completamento delle operazioni di

liquidazione e alla necessità di un aggiornamento della stima dei proventi e oneri connessi alla procedura. Si auspica la chiusura della liquidazione nel 2024. Per un maggior dettaglio si rinvia alla relativa scheda contenuta nella relazione di cui all'allegato sub A);

- Interporto Bologna S.p.A., in coerenza con il precedente provvedimento di revisione periodica, l'interesse al mantenimento della partecipazione in Interporto è collegato, in particolare, ad una rinnovata valutazione degli sviluppi della Società, maturata dall'amministrazione del Comune di Bologna (il cui Sindaco è per legge anche Sindaco metropolitano), con delibera di Giunta, PG 503838 del 9/11/2021, che, a differenza della precedente amministrazione, ha manifestato l'interesse al mantenimento di una proprietà pubblica, per garantire un presidio pubblico in un'infrastruttura importante come Interporto, anche a garanzia dell'etica e della sicurezza sul lavoro; il raggiungimento di tale obiettivo è connesso ad una complessa operazione di riassetto societario, di modifica dell'oggetto sociale e di riconversione delle attività, supponendo un possibile trasferimento delle azioni ad altri Enti pubblici operanti in un ambito territoriale di area vasta che annoverino, tra le proprie funzioni istituzionali il trasporto delle merci, l'intermodalità e la mobilità sostenibile nell'area interportuale nonché il possibile accordo congiunto tra quelli che saranno in futuro i soci pubblici al fine di consolidare il controllo. A tal fine è stato costituito un gruppo di lavoro, allargato ai soci pubblici e alla società Interporto stessa, che sta proseguendo il confronto per verificare e approfondire tutti gli aspetti richiesti, che dovranno essere esaminati sia alla luce della compatibilità con la sostenibilità economica e organizzativa della società nel breve, nel medio e nel lungo termine e sia in coerenza con i piani e gli accordi adottati o in corso di adozione da parte della Città metropolitana medesima in merito al Polo logistico Interporto e che dovranno consentire di fare rientrare l'attività della società nella definizione di servizio di interesse generale, rendendola maggiormente aderente a quelle che sono le previsioni del D.Lgs 175/2016 "Testo unico in materia di società partecipazione pubblica". Il riposizionamento del core business societario punta quindi in primo luogo a trovare il giusto bilanciamento fra l'attività di progettazione e realizzazione di immobili dedicati alla logistica, che hanno contraddistinto gli anni di espansione dell'infrastruttura e quelli dello sviluppo dei servizi ferroviari intermodali e della infrastruttura relativa. Si dà atto che anche nel 2022 non vi sono state variazioni rilevanti sul versante Accordo Territoriale sullo sviluppo immobiliare logistico, che al momento della redazione della presente relazione, non ha ancora trovato attuazione e non si è dato pertanto luogo all'approvazione e alla relativa sottoscrizione del medesimo; la decisione di ulteriore espansione dell'Interporto è pertanto in fase di stallo. Nel frattempo, a luglio 2022, vi è stata invece la sottoscrizione di un altro Accordo Territoriale tra Città metropolitana e Regione per il contenimento degli insediamenti con funzione logistica che sancisce che l'Interporto per caratteristiche, dimensione e importanza resti il luogo specificatamente dedicato agli insediamenti logistici dell'area metropolitana. È stato confermato e rafforzato il ruolo strategico di Interporto di Bologna in quanto l'unica piattaforma intermodale ferro/gomma di rilievo metropolitano, regionale e nazionale. Più precisamente il polo funzionale dell'Interporto è stato considerato come l'unica piattaforma intermodale ferro/gomma su cui investire, nell'ambito di una contenuta e selettiva espansione su tale area. Il nuovo Piano Industriale 2023-2027 della Società, prendendo atto dell'impossibilità di proseguire nell'ulteriore sviluppo immobiliare logistico dell'infrastruttura, definisce il nuovo percorso strategico della società stessa che sarà orientato in primo luogo ad incrementare le attività del segmento ferroviario nonché ai servizi alle imprese e alle persone. Contemporaneamente il socio Camera di Commercio di Bologna, in data 4 gennaio 2022, ha reso noto che la Giunta Camerale ha confermato la volontà di dismettere la partecipazione costituita da n. 2.561 azioni ordinarie, corrispondenti al 5,90% del capitale sociale ed ha chiesto alla società, non riuscendo a cedere le azioni sul mercato (i tentativi effettuati non sono andati a buon fine), la liquidazione in denaro, attivando la

procedura di cui all'art. 24, comma 5, del D.Lgs 175/2016; tale procedura allo stato attuale è ancora in corso di perfezionamento. Si dà atto, inoltre, che nel 2022 vi è stata una variazione nella compagine di Interporto, rilevando al 30/11/2022 che il terzo azionista, dopo il Comune di Bologna e la Città metropolitana, è diventato il Gruppo bancario Intesa San Paolo con una partecipazione del 17,21%, avendo acquistato le azioni dal socio Unicredit. Non vi sono altre variazioni nella compagine societaria. Alla luce delle verifiche e degli approfondimenti in corso, potrà prendere forma nel 2024 un possibile nuovo assetto della Società Interporto, oltre che pervenire ad una precisazione della sua *mission* anche maggiormente conforme alle previsioni del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. Per un maggior dettaglio si rinvia alla relativa scheda contenuta nella relazione di cui all'allegato sub A).

Si dà atto che gli esiti della ricognizione delle partecipazioni sono anch'essi descritti nell'allegato sub A).

Si rileva che al 31/12/2022 non sono state costituite nuove società ma l'Ente ha partecipato, ad una società già costituita, denominata ART-ER S.C.P.A, di cui è fatto cenno anche nella precedente revisione, ma il cui perfezionamento della procedura si completerà nel 2023, né vi sono state nuove modalità di gestione di servizi pubblici locali che hanno comportato, ai sensi dell'art 239, comma 1, lett. b), punto 3 del TUEL, l'obbligatorietà del parere del Collegio dei Revisori dell'Ente, né è stata rilevata la necessità di ulteriori dismissioni o di piani di riassetto per la razionalizzazione e la fusione di società. Come già rilevato nella precedente revisione, specifici pareri favorevoli del Collegio dei Revisori dell'Ente sono stati rilasciati nel corso del 2022, oltre che per l'adesione ad ART-ER, anche in merito alla partecipazione della Città metropolitana all'aumento di capitale sociale di BolognaFiere S.p.A diretto al rafforzamento patrimoniale della società, di cui alla delibera del Consiglio metropolitano n. 24 del 18 maggio 2022 e per l'affidamento unico in house providing alla Società Area Blu S.p.A. dall'1/07/2022 fino al 31/12/2026, di cui alla delibera di Consiglio n. 32 del 29 giugno 2022 dei seguenti servizi: 1) gestione e supporto per la sicurezza stradale e le infrazioni al C.d.S; 2) servizio di supporto all'accertamento e alla riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e servizio alla riscossione coattiva dei crediti di spettanza della Città metropolitana di Bologna; 3) servizio pronto intervento e ripristino della sicurezza stradale e della viabilità alterata a seguito di sinistro stradale sulle strade di competenza.

La presente proposta di deliberazione è in ogni caso trasmessa al Collegio dei Revisori dell'Ente.

Si tratta pertanto di ricognizione, ad eccezione dell'adesione ad ARTER, già comunque prevista lo scorso anno, in continuità con le precedenti Revisioni Periodiche e con la Revisione Straordinaria, adottata ai sensi dell'art. 24 del citato D.Lgs. 175/2016; conseguentemente il Collegio dei Revisori, anche in assenza di un esplicito riferimento normativo e di uno specifico indirizzo della Struttura di Monitoraggio del MEF, e tenuto conto della posizione assunta dall'Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti locali (ANCREL), coerentemente con l'orientamento già seguito nei precedenti Piani, non ha rilevato la necessità di pronunciarsi sul presente provvedimento di Revisione. Si precisa che i revisori dell'Ente si erano comunque già espressi a suo tempo con un giudizio favorevole sulla coerenza nel suo complesso, sullo stato di attuazione della Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente detenute dalla Città Metropolitana di Bologna e l'approvazione della Revisione Periodica al 31/12/2017, di cui alla delibera del Consiglio metropolitano n. 55 del 12/12/2018.

Si precisa altresì che al 31/12/2022 le partecipazioni della Città metropolitana erano 12, mentre alla data di definizione del provvedimento in questione, tenuto conto degli esiti dello stato di attuazione della Revisione Periodica previamente evidenziati e del fatto che per l'adesione della Città metropolitana in ARTER – ancorchè approvata con delibera n. 67 del 21/12/2022 - la relativa

procedura è in corso di completamento e si perfezionerà solo a dicembre del 2023; pertanto, da tale data le partecipazioni dirette della Città metropolitana passeranno da n. 12 a n.13, mentre non si rileva alcuna partecipazione indiretta.

Si dà inoltre atto che in adempimento della previsione dell'art 30 D.Lgs. 201/2022 gli Enti locali ed i soggetti competenti, individuati dalla norma, dovranno predisporre la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici a rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione sarà contenuta in un'apposita relazione da redigersi annualmente contestualmente alla relazione periodica sulle partecipate ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016. Per quanto riguarda i servizi a rete ricadenti nella disciplina del TUSPL (servizio idrico integrato, igiene ambientale, trasporto pubblico locale) la ricognizione ex art. 30, ivi compresa la giustificazione del mantenimento dell'affidamento in house, è rimessa agli Enti competenti se affidanti i relativi servizi. Nel caso si tratti di servizi pubblici affidati a società in house la relazione costituisce appendice della relazione tecnica di cui al predetto art. 20. Per quanto riguarda gli affidamenti in house a società partecipata dell'Ente, dalla Revisione periodica delle Società l'unico affidamento di questa categoria risulta essere la gestione del terminal gestito da Autostazione di Bologna S.r.l, la cui relazione, costituisce pertanto appendice della relazione tecnica di cui all'art 20 del D.Lgs 175/2016, evidenziando che la medesima è stata condivisa con il Comune di Bologna, quale socio competente per le funzioni di trasporto urbano su gomma, nonché socio di maggioranza della società.

Si dà atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente, ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. 175/2016, tramite l'applicativo "ConTe" e alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del medesimo decreto, tramite il portale dedicato. La deliberazione verrà, altresì, pubblicata sul sito internet dell'Ente alla sezione Amministrazione trasparente.

Per quanto sopra esposto, si ritiene di approvare lo stato di attuazione della Revisione Periodica della partecipazioni societarie direttamente detenute dalla Città metropolitana di cui alla delibera del Consiglio metropolitano n. 68 del 21/12/2022 nonché il provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2022 in adempimento delle previsioni degli artt. 20 e 26 del citato Testo Unico, entrambi descritti nell'allegato sub A), contenente altresì n.1) Appendice inerente il servizio pubblico affidato in house ad Autostazione di Bologna S.r.l., ai sensi dell'art 30, comma 2, ultimo periodo del D.Lgs 201/2022, quali parti integranti e sostanziali del presente atto; il nuovo provvedimento fornisce un ulteriore impulso per la prosecuzione di processi volti, da una parte, alla valorizzazione e, dall'altra, alla razionalizzazione delle partecipate, incaricando gli uffici competenti a compiere tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione di quanto previsto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 56/2014 il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla Conferenza lo Statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal Sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto. Su proposta del Sindaco metropolitano, il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana.

Lo Statuto della Città metropolitana¹ prevede all'articolo 27², comma 2 lett. a), le attribuzioni del

¹ approvato dalla Conferenza metropolitana il 23/12/2014, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione E.R. n. 365 del 29/12/2014 ed efficace il 23 gennaio 2015, s.m.i.

² L'articolo 27 dello Statuto prevede che:

1. Il Consiglio metropolitano è organo con funzioni normative e deliberative, nonché di indirizzo, programmazione e controllo sull'attività politico-amministrativa della Città metropolitana.
2. Spettano al Consiglio metropolitano le seguenti competenze:
 - a) deliberare gli atti fondamentali che la legge riserva alla competenza dei Consigli comunali, con particolare riferimento a regolamenti, piani e programmi;
 - omissis

Consiglio metropolitano.

Si rileva l'opportunità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di provvedere nei termini di legge all'adempimento normativo.

La presente deliberazione comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente come indicato al punto 4 del dispositivo.

Pareri

Si sono espressi favorevolmente, acquisendo in atti i rispettivi pareri, AGRIESTI CARMELINA Responsabile del Servizio U.O. Società in relazione alla regolarità tecnica e la Dirigente del Settore Programmazione e gestione risorse BARBIERI ANNA in relazione alla regolarità contabile.

Si dà conto che il presente atto è stato proposto dal Consigliere delegato competente Marco Panieri Sentite le competenti Commissioni consiliari I e II in seduta congiunta il 20 dicembre 2023

Allegati:

- sub A) Relazione tecnica

- n. 1 Appendice alla Relazione tecnica relativa ad Autostazione di Bologna S.r.l. in adempimento dell'art.30 D.Lgs 201/2022.

Per quanto concerne i contenuti della discussione svoltasi in ordine alla proposta di deliberazione in esame, si fa rinvio al resoconto integrale della seduta trascritto nel processo verbale conservato agli atti d'ufficio.

Messa ai voti dalla Consiglieria metropolitana ACCORSI SARA, la presente deliberazione è approvata con voti favorevoli n. 11, (Veronesi Giampiero, Ruscigno Daniele, Accorsi Sara, Bassi Emanuele, Bittini Loretta, Cima Franco, Crescimbeni Paolo, Fabbri Maurizio, Larghetti Simona, Mantovani Dario, Panzacchi Barbara) contrari n. 0 e astenuti n. 2 (Carapia Simone, Polazzi Mattia), resi mediante utilizzo di apposita piattaforma per il voto elettronico.

Il Consiglio metropolitano, inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, con voti favorevoli n. 11, (Veronesi Giampiero, Ruscigno Daniele, Accorsi Sara, Bassi Emanuele, Bittini Loretta, Cima Franco, Crescimbeni Paolo, Fabbri Maurizio, Larghetti Simona, Mantovani Dario, Panzacchi Barbara), contrari n. 0 e astenuti n. 2 (Carapia Simone, Polazzi Mattia), resi mediante utilizzo di apposita piattaforma per il voto elettronico,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma del T.U. n. 267 del 18/08/2000.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Città metropolitana per 15 giorni consecutivi.

3. Il Consiglio si esprime, con proprio parere motivato, sulle dichiarazioni e sulle linee programmatiche presentate dal Sindaco e sugli eventuali adeguamenti successivi.

Bologna, 20/12/2023

LA SEGRETARIA GENERALE ³

Maria Riva

LA CONSIGLIERA METROPOLITANA ³

Sara Accorsi

³ Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).